

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. CORBINO"

CONTURSI TERME

Via Salvatore Valitutti s.n.c. 84024 – CONTURSI TERME

C.F. 91005110654 - C.M. SAIS02200C

Tel. 0828 991176 - Fax 0828791800

E mail: sais02200c@istruzione.it- E-mail certificata: sais02200c@pec.istruzione.it

Sito web: www.isiscorbino.gov.it

REGOLAMENTO

DELL'ORGANO DI GARANZIA

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il Consiglio d'Istituto dell'ISIS "E. Corbino" di Contursi Terme, previo parere favorevole da parte del Collegio Docenti

Visto l'art. 5 c. 1 e 2 del D.P.R. n° 249 del 24/06/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), modificato ed integrato dal D.P.R. n° 235 del 21/11/2007,

Visto il D.P.R. n° 275 del 08/03/1999 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche),

Adotta il presente Regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto.

Art. 1 – Finalità e compiti

1. L'attività dell'Organo di Garanzia, ispirata a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, è finalizzata sia a rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti e dal personale scolastico sia a garantire, all'interno della comunità scolastica, una serena convivenza, attraverso la corretta applicazione delle norme.
2. Le problematiche relative al rapporto docenti/studenti possono riferirsi tanto alla didattica quanto alle relazioni riguardanti l'intera classe o singoli studenti.
3. I compiti specifici dell'Organo sono:
 - a) deliberare, in merito ai ricorsi presentati dagli studenti o, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;

- b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, tra studenti e personale scolastico, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- c) evidenziare eventuali irregolarità nell'applicazione del Regolamento interno d'Istituto.

Art. 2 – Composizione

1. Fermo restando che il numero dei membri che compongono l'Organo non può essere inferiore a quattro, in ragione delle componenti scolastiche che devono essere rappresentate, esso è composto in maniera paritetica da:
 - a) Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
 - b) due rappresentanti dei docenti
 - c) due rappresentanti dei genitori
 - d) due rappresentanti degli studenti
2. Al fine di garantire il normale funzionamento dell'Organo, è possibile procedere anche alla elezione di membri supplenti, in numero di due rappresentanti per ogni componente. Tali membri hanno il compito di sostituire i titolari in caso di temporanea impossibilità o di incompatibilità, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 5 del presente regolamento.
3. Qualora il caso oggetto di esame dovesse coinvolgere anche il personale ATA, la composizione dell'Organo viene integrata con la presenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Art. 3 – Modalità di elezione dei rappresentanti

1. In merito si stabilisce quanto segue:
 - a) I Rappresentanti dei docenti, compresi i membri supplenti, vengono eletti dal Collegio Docenti, nonostante la previsione dell'art. 5 c. 1 del D.P.R. n° 249/98, la quale richiede, di norma, la designazione da parte del Consiglio d'Istituto. La motivazione dell'elezione è giustificata dal principio di rappresentatività democratica dei docenti, la cui applicazione deve garantire, nei vari organi collegiali, una diffusa presenza di docenti eletti dal Collegio Docenti.
 - b) I Rappresentanti dei genitori, compresi i membri supplenti, vengono eletti dal Consiglio d'Istituto, scegliendo tra coloro che sono stati eletti da tutti i genitori nello stesso organo.
 - c) I Rappresentanti degli studenti, compresi i membri supplenti, vengono eletti in occasione delle elezioni annuali dei rappresentanti di classe, facendo riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto, indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista.

Art. 4 – Durata

1. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio e viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio d'Istituto, per quanto riguarda la componente docenti e genitori; mentre, per la componente studentesca è previsto il rinnovo annuale come specificato nell'art. 3 c. 1 lett. c.
2. Al fine di consentire un funzionamento costante ed efficace dell'Organo, al termine del triennio vengono prorogati i poteri dell'organo in carica, fino all'elezione dei nuovi componenti.

3. I componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità sono surrogati dai membri supplenti, appartenenti alla stessa componente. In caso di esaurimento dell'elenco degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'Organo, si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio d'Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta nel corso del triennio.

Art. 5 – Incompatibilità

1. In caso di incompatibilità di un componente dell'Organo, rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, lo stesso viene sostituito dai membri supplenti della rispettiva rappresentanza.
2. Le cause di incompatibilità possono verificarsi nei seguenti casi:
 - a) un componente dell'O.d.G. è il docente che ha irrogato la sanzione disciplinare o fa parte del Consiglio di classe che ha adottato il provvedimento disciplinare;
 - b) un componente dell'O.d.G. è lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;
 - c) un componente dell'O.d.G. è il genitore dello studente destinatario del provvedimento disciplinare;
 - d) un componente dell'O.d.G. è docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Art. 6 – Criteri generali di funzionamento

1. La convocazione dell'Organo spetta al Presidente. Essa può essere:
 - a) ordinaria: l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno tre giorni prima della seduta;
 - b) straordinaria, in caso di urgenza motivata: l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno un giorno prima della seduta.
2. L'Organo è regolarmente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei componenti, a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale di ogni riunione, redatto con programma informatico, viene incollato in un apposito registro depositato in Presidenza che risulta accessibile a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
4. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta nel termine di dieci giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso, al di fuori dell'orario di lezione. Ciascun membro dell'O.d.G. ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è ammessa l'astensione.
5. Le deliberazioni assunte dall'O.d.G. sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro cinque giorni.
6. Tutti i componenti dell'Organo di Garanzia sono tenuti alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute e non possono assumere individualmente alcuna iniziativa senza il consenso dell'organo stesso.

Art. 7 – Modalità di impugnazione

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.d.G. entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
2. Dopo la presentazione del ricorso e prima della seduta stabilita, il Presidente provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per lo svolgimento dei lavori, ai fini della puntuale e corretta considerazione dell'oggetto del ricorso. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.d.G. per discutere il caso, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
3. Su richiesta degli interessati, su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'O.d.G. può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.
4. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata. In caso di conferma, può essere offerta allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenendo conto della disponibilità dei locali per svolgere tale attività e del rispetto della normativa sulla sicurezza.
5. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Qualora l'O.d.G. non si dovesse pronunciare entro il termine di dieci giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

Art. 8 – Ulteriori impugnazioni

1. Le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno all'Istituto possono essere impuginate, da parte di chiunque vi abbia interesse, davanti al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.
3. L'O.d.G. regionale è presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato ed è composto, di norma, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.
4. L'Organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni. Qualora non venisse rispettato tale termine, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere dell'Organo.
5. L'Organo di garanzia di cui ai commi precedenti resta in carica per due anni scolastici.

Art. 9 – Applicazione e Modifiche

1. Il presente Regolamento si applica dall'anno scolastico 2018/19 e le norme in esso contenute avranno valore fino a quando non interverranno modifiche richieste da nuove disposizioni di legge o presentate dai docenti, dagli alunni e dai genitori attraverso i propri rappresentanti in seno al Consiglio d'Istituto. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 del verbale n. 2 del 4/12/2018